

TI_GERICHTE 52.2003.212 vom 9. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.212

FR: TI_GERICHTE 52.2003.212 du 9 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2003.212 del 9 marzo 2010

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002). L'art. 3 cifra 1 Allegato I ALC sancisce che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. In concreto sapere se l'insorgente, cittadina di un Paese terzo, possa prevalersi del menzionato accordo a seguito del matrimonio con un cittadino portoghese, visto che essa non vive più in comunione domestica con lo stesso, può rimanere indeciso. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'ALC fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.

E. 1.3

Non esiste tra la Confederazione Svizzera e l'Unione di Serbia e Montenegro (già Repubblica federativa di Jugoslavia) alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini di quel Paese, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio del permesso di dimora.

E. 1.4

Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, fintanto che i coniugi vivono insieme. In linea di principio, la ricorrente avrebbe diritto al permesso postulato. Difatti essa è sposata dal 18 ottobre 2002 con _____, il quale è al beneficio di un permesso di domicilio. Sennonché, è incontestato che i coniugi _____ non vivono più in comunione domestica dal febbraio 2003. Di conseguenza la ricorrente non può prevalersi di tale disposto per ottenere un permesso di dimora in Svizzera.

E. 1.5

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art.

E. 1.6

La richiesta formulata in via subordinata dall'insorgente di ammetterla provvisoriamente in Svizzera qualora non possa prevalersi di un permesso di dimora in virtù del matrimonio è irricevibile, questo Tribunale non essendo competente a statuire su tali domande.

E. 1.7

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama abusivamente e in modo manifesto allo stesso non gode della protezione dell'ALC, indipendentemente se l'interessato sia o meno cittadino dell'UE/AELS (v. n. 8.6. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP). 2.2. Per analogia con il diritto interno, sapere se le nozze sono state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è rilevante per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (DTF 122 II 295). 2.3. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 121 II 97 consid. 4). 3. In concreto, la ricorrente contesta di aver contratto un matrimonio fittizio o di richiamarsi abusivamente allo stesso al fine di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera. 3.1. _____ è entrata in Svizzera il 15 aprile 1998 unitamente ai propri figli quale richiedente l'asilo. Essa proveniva dalla Germania, dove aveva depositato un'identica domanda nel 1991. Dopo essere stata obbligata a più riprese a lasciare il territorio elvetico a seguito della reiezione della sua domanda d'asilo, il 15 luglio 2002 essa ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'intenzione di sposarsi con un cittadino portoghese domiciliato nel nostro Paese. Il matrimonio con _____ è stato celebrato il _____ a _____. 3.2. _____ ha ammesso che il matrimonio contratto con l'insorgente era di convenienza (verbale d'interrogatorio 10 febbraio 2003, risposta 12). Tenuto anche conto dell'ordine di partenza intimato alla ricorrente immediatamente esecutivo a seguito della domanda d'asilo respinta, la breve frequentazione prematrimoniale, la celerità nella celebrazione delle nozze, l'assenza di famigliari del marito alle stesse, la breve convivenza dopo il connubio, l'ignoranza del cognome dei testimoni e di fatti essenziali della vita di ciascun coniuge, a ragione il Governo ha ritenuto che vi fossero indizi sufficienti per concludere che i coniugi _____ avessero contratto un

matrimonio fittizio. Interrogati dalla Polizia cantonale, _____ e _____ hanno infatti fornito versioni contraddittorie sul luogo e il modo in cui si sono conosciuti (v. verbali d'interrogatorio 10 febbraio e 15 maggio 2003). Essi non hanno saputo fornire il cognome dei loro testimoni di nozze. Inoltre, come ha rilevato il Consiglio di Stato, cui si rimanda per brevità (ad D.5, pag. 12), il marito della ricorrente ignorava il nome di tutti i figli della moglie. Egli non ha neppure saputo fornire la data di nascita delle figlie che alloggiavano presso di lui. Come se non bastasse, essi non sono stati in grado di indicare, reciprocamente, la professione imparata o esercitata, l'attuale posto di lavoro, il salario mensile, i nomi di alcuni famigliari e il luogo di provenienza dell'altro coniuge. Non sono certo l'inserzione apparsa sul settimanale " _____ " di ricerca di partner e alcune fotografie ritraenti la festa nuziale dei coniugi che permettono di sovvertire tal conclusioni.

3.2. Ma vi è di più. Dopo essersi sposati il _____ a _____, i coniugi _____ hanno vissuto insieme soltanto fino al febbraio 2003. E' incontestato che la separazione dura tuttora. Il marito della ricorrente ha peraltro dichiarato alla polizia di non conoscere l'indirizzo esatto della moglie e cosa facesse quest'ultima per mantenersi, non essendo nemmeno interessato a saperlo (v. verbale d'interrogatorio di _____ del 15 maggio 2003, risposte 12 e 13). Si può pertanto ritenere che tra i coniugi non sussiste (più) una vera e propria relazione sentimentale, tanto che il marito ha già revocato la garanzia di mantenimento alla moglie (v. scritto 20 gennaio 2003 di _____ alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione). Da quanto precede, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, _____ ha manifestamente commesso abuso di diritto invocando il proprio matrimonio per poter ottenere un permesso di dimora in Svizzera. 3.3. Venuto meno il motivo del soggiorno della ricorrente nel nostro Paese per le ragioni precedentemente addotte, viene pure a mancare la condizione che giustifica il rilascio del permesso di dimora in suo favore e, di riflesso, alle figlie minorenni _____ e _____ nell'ambito del ricongiungimento famigliare. 4. Visto quanto precede, la ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare. 5. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, un suo rientro nel Paese d'origine, dove è nata, è cresciuta e ha vissuto fino all'età di 29 anni, non pregiudica in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Essa soggiorna invero in Svizzera dal 1998 proveniente dalla Germania, dove era giunta nel 1991. E' però altrettanto vero che l'interessata ha sempre risieduto al di fuori del suo Paese d'origine come richiedente l'asilo. Non si può dunque ritenere che essa abbia i suoi legami famigliari, sociali e culturali più stretti in Svizzera. Per quanto riguarda le figlie _____ e _____, esse sono ancora piccole e dipendenti dalla madre, per cui il problema di un loro eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone, nemmeno dal profilo scolastico. Del resto, la ricorrente era già tenuta a lasciare il territorio elvetico a seguito della decisione negativa dell'UFR, confermata dalla CRA, che hanno ritenuto esigibile il suo rientro nel Paese d'origine insieme alle figlie. Non permette dunque di mutare il giudizio il fatto che l'ex marito, il quale sarebbe di indole violenta, risieda in Serbia e Montenegro. Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata. 6. In esito alle considerazioni che precedono, in quanto ricevibile, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG; 1, 4, 11, 17 LDDS; 8 CEDU; 4, 16 ALC; 3 Allegato ALC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese,

per complessivi fr. 800.—, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.